

ATTI DI REGOLAZIONE E NORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA SUCCESSIVI AL PNA 2019 DELIBERA N. 1064/2019.

L'ANAC, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del sistema del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto, per il momento, di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del Piano triennale. Le stesse vengono riportate nelle tabelle di seguito pubblicate, allo stato aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

<u>a) Tabelle ricognitive delle delibere e degli atti di segnalazione adottati dall'Autorità in seguito alla adozione del PNA 2019/2021 (delibera numero 1064 del 13 novembre 2019)</u>

Delibere in materia di prevenzione della corruzione

Numero/Data delibera	Oggetto	Massima
- delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019	"Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001"	
- delibera n. 25 del 15 gennaio 2020	"Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici"	
- delibera n. 177 del 19 febbraio 2020	"Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche"	
- delibera n. 345 del 22 aprile 2020	"Individuazione dell'organo competente all'adozione del provvedimento motivato di rotazione straordinaria negli enti locali".	L'organo competente nelle amministrazioni centrali all'adozione del provvedimento motivato di rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente degli uffici dirigenziali generali o, per analogia, il responsabile di uffici "complessi". Analogamente, negli enti locali l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, ove presenti, o al Segretario comunale, laddove il Sindaco abbia conferito, con atto di delega, a quest'ultimo dette funzioni in base all'art. 108, d.lgs. 267 del 2000. Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore generale, è il Sindaco che ha conferito l'incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario.



		T-1 1
- <u>delibera n. 445 del 27</u> maggio 2020	"Parere in materia d'inconferibilità dell'incarico di amministratore unico della	Tale valutazione spetta al Sindaco anche nel caso in cui il provvedimento interessi il Segretario comunale Negli enti di ridotte dimensioni, privi di dirigenti e di direttore generale, le cui funzioni rimangono in capo all'Organo di indirizzo politico, l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta a quest'ultimo. In nessun caso la competenza dell'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria può essere posta in capo al RPCT. Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il
	omissis s.r.l.".	concreto distanziamento temporale nell'esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l'effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell'incarico inconferibile.
- delibera n. 538 del 17 giugno 2020	"Applicabilità dell'istituto della rotazione straordinaria (art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) ai medici specialisti ambulatoriali con rapporto di lavoro con le Aziende Sanitarie di riferimento di natura convenzionale regolato dal CCNL".	Ai medici specialisti ambulatoriali non si applicano gli istituti propri della disciplina sul rapporto di pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001, ivi inclusa quella sulla rotazione straordinaria prevista dall'art. 16 co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n.165/2001. Ciò in quanto, come affermato da costante giurisprudenza, il rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie si configura come rapporto di lavoro privatistico autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta "parasubordinazione" ed esula, pertanto, dall'ambito del pubblico impiego. In caso di avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva in capo ai medici specialisti ambulatoriali che possano in qualsiasi caso pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione soccorrono i principi generali che consentono all'amministrazione di adottare le misure più opportune tra cui anche la risoluzione del contratto.
- delibera n. 600 del 1º luglio 2020;	"Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni".	Ove un'amministrazione, sulla base dell'individuazione fatta a priori di situazioni di conflitto di interessi, vieti a propri dipendenti l'esercizio di alcune attività all'interno della stessa amministrazione, si configura un'ipotesi di incompatibilità "interna" di carattere eccezionale non riconducibile alle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013. Tale tipo di incompatibilità "interna" è espressione dell'autonomia organizzativa di un'amministrazione e incide sull'assetto organizzativo degli uffici e sul riparto dei compiti e delle attribuzioni tra i dipendenti, senza tuttavia comportare limitazioni degli spazi di autonomia e di libertà individuali,



		come invece nelle ipotesi di inconferibilità e di
	"Dua sadius anta associa nataria LIVAAAC/C/	incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
- delibera n. 983 del 18	"Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/ [omissis]/2020 nei confronti del Comune	
novembre 2020	[omissis] per omessa adozione del PTPCT	
	relativo al triennio 2020-2022".	
- delibera n. 1120 del 22	"Richiesta di parere del Ministero della	L'esclusione dalla gara per violazione degli
dicembre 2020	Difesa in merito alle novità introdotte dal	obblighi assunti con la sottoscrizione del patto
	decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito	di integrità è compatibile con il principio di
	con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di	tassatività delle clausole di esclusione
	patti di integrità".	previsto dall'articolo 83, comma 6, del codice
		dei contratti pubblici, essendo prevista da
		diposizioni di legge vigenti. Le previsioni del
		patto di integrità non devono eccedere la
		finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il
		principio comunitario di proporzionalità.
		L'esclusione è in ogni caso disposta previa
		valutazione della sussistenza dei presupposti
		di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e
		in ottemperanza ai principi che regolano il
		procedimento amministrativo.
		L'esclusione conseguente al mancato rispetto
		degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla
		gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso
		in cui la condotta posta in essere
		dall'operatore economico integri anche altre
		fattispecie di esclusione, quali ad esempio
		quelle previste dall'articolo 80, comma 5,
		lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice
		dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa
		della condotta si estende anche alle altre
		procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali
		eventualità l'operatore economico potrà
		avvalersi delle misure di self-cleaning, con
		effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti
		conseguenti alla realizzazione della condotta
		illecita.
		Le misure previste dall'articolo 32 del
		decreto-legge 90/2014 operano nella fase
		successiva all'aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del
		contratto in corso di svolgimento. Il dato
		letterale e la finalità sottesa alla previsione in
		esame non ne consentono l'applicazione in
		caso di violazione degli impegni assunti con il
		patto di integrità che intervenga nella fase di
		partecipazione alla gara.
- delibera n. 469 del 9 giugno	"Linee guida in materia di tutela degli autori	
<u>2021</u>	di segnalazioni di reati o irregolarità di cui	
	siano venuti a conoscenza in ragione di un	
	rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).	
I	der aligs. 105/2001 (c.a. willstieblowilly).	

• Delibere in materia di trasparenza

Numero/Data delibera	Oggetto	Massima



	NAZIONALE ANTICORRUZIONE	
- delibera n. 1164 del 11 dicembre 2019	"Soggezione della società OMISSIS, operante in un sistema multilaterale di negoziazione (EXTRAMOT Pro), alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza".	Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di obblighi di pubblicazione, l'emissione di obbligazioni nel mercato ExtraMot Pro di Banca d'Italia non consente di ascrivere la società emittente nella categoria delle "società quotate" di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, per le quali l'articolo 2 bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 prevede una deroga agli obblighi di pubblicazione. Deve, pertanto, registrarsi l'adozione di una buona pratica amministrativa da parte della società che, nonostante ritenesse di non essere soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in virtù della predetta deroga, abbia comunque ritenuto di attenersi agli adempimenti in materia di pubblicità previsti dal medesimo decreto in ragione della propria natura di società "in house", al fine di garantire la maggior trasparenza possibile sia nei confronti dei soci che nei confronti degli utenti"
- delibera 803 del 7 ottobre 2020	"Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)".	In attuazione delle misure di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera n. 444 del 31 ottobre 2019, i gestori del servizio, ivi compresi i comuni che lo gestiscono in economia, sono tenuti a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale, alcune informazioni minime, allo scopo di armonizzare le garanzie a tutela degli utenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio e dalla tipologia delle tariffe applicate, e rafforzare la trasparenza, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea. L'accesso diretto all'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti urbani risponde all'esigenza di agevolare la fruibilità delle informazioni da parte del cittadino e la valutazione del servizio offerto. Pertanto, gli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. n. 33/2013, art. 32, con riferimento a tale specifico ambito, si intendono assolti anche mediante l'inserimento nella sezione "Amministrazione/Società trasparente", sotto-sezione "Servizi erogati", del collegamento ipertestuale alla distinta sezione in cui i dati e le informazioni indicati all'art. 32 sono resi disponibili, nel rispetto della qualità delle informazioni ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013.
- <u>delibera n. 1047 del 25</u> novembre 2020	"Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente"	Alla luce del vigente quadro normativo non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle

determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati

dipendente".



contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. - delibera n. 1054 del 25 "Interpretazione della locuzione "enti di Nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è novembre 2020; assente una definizione di "enti di diritto diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento privato regolati o finanziati dalla pubblica di attività professionali" di cui all'art. 15, amministrazione" di cui all'art. 15, co. 1, lett. co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013". c), del d.lgs. 33/2013. Al riguardo, appare ragionevole fare riferimento alla definizione contenuta nell'art. 1, co.2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 e ai chiarimenti forniti in proposito dall'Autorità, in particolare nella delibera n. 553/2019, tenuto conto della comune ratio di garantire anche l'imparzialità nello svolgimento dell'incarico ed evitare situazioni di conflitto Ne consegue che per "ente regolato dalla pubblica amministrazione" deve intendersi l'ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione, mentre per "ente finanziato da una pubblica amministrazione" l'ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale. Per quanto riguarda l'individuazione dei dati da pubblicare, secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, si ritiene che, ai fini dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, lett. c), sia sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato. In merito al periodo temporale a cui fare riferimento per l'individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente conferimento dell'incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013 (artt. 4 e Quanto ai dati da pubblicare sull'attività professionale, in relazione allo scopo della norma, sono da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l'indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire all'amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse.



- delibera n. 329 del 21 aprile	"Pubblicazione dei provvedimenti finali dei	Con riferimento alla procedura di project
- delibera n. 329 del 21 aprile 2021	"Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016".	Con riferimento alla procedura di project financing a iniziativa privata, alla luce dell'indirizzo espresso dal giudice amministrativo, le amministrazioni sono tenute a concludere il procedimento di valutazione di fattibilità, sia essa positiva che negativa, delle proposte degli operatori economici di cui all'art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016 con l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato ai sensi della l. 241/1990. Per i provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di fattibilità delle proposte di cui al richiamato art. 183, co. 15, è raccomandata la pubblicazione come dati ulteriori ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013. Tale pubblicazione potrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto meno gli estremi del provvedimento con l'indicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo, dell'oggetto e dell'ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario. La suddetta pubblicazione va inserita nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Dati Ulteriori" a cui si potrebbe fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione "Provvedimenti" ex art. 23 d.lgs. 33/2013 e, auspicabilmente, altresì dalla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 37, co. 1, lett. b), d.lgs. 33 citato. Riguardo a tali provvedimenti, resta, in ogni caso, ferma la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5, co. 2, e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
- delibera n. 364 del 5 maggio 2021	"Accesso civico generalizzato ex artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU)".	La consulenza tecnica d'ufficio (CTU), in quanto mezzo di indagine riconducibile nell'ambito degli atti giudiziari, è esclusa dall'accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. L'accesso a tale atto è disciplinato da regole autonome previste dal codice di rito ed in particolare dalla disposizione di cui all'art. 76 disp. att. c.p.c. ai sensi della quale l'accesso agli atti giudiziari è riservato ai difensori e alle parti del giudizio, nonché dalle norme che subordinano il rilascio di copie al pagamento di appositi diritti (cfr. art. 744 c.p.c). Tali disposizioni non possono essere derogate dalla disciplina in materia di accesso civico, che, peraltro, all'art. 5-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che l'accesso civico "è escluso nei casi [] di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.
- delibera n. 468 del 16 giugno 2021	"Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati	Al fine di garantire la trasparenza dell'attività, le amministrazioni pubblicano, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che enucleano i criteri



(artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)".

e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali.

In un'ottica di semplificazione, la pubblicazione di cui al comma 1 si può effettuare, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti dal citato comma 1 siano già eventualmente pubblicati.

Dato lo stretto collegamento tra l'art. 27 - che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione devono possedere – e la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa, pari a euro mille nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario all'art. 26, co. 2, va esclusa la pubblicazione ai sensi del citato comma 2 degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. Sono quindi oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 26, solo gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.

E' superato l'orientamento espresso dall'Autorità nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l'elemento prestazionale che costituisce l'oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

E' confermato l'orientamento dell'Autorità secondo cui sono da ritenersi escluse dall'applicazione degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) connessi alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, tutelato dall'art. 32 Cost.

Spetta in ogni caso alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario nei termini sopra esposti. Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari, l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi degli stessi ove rivelatori di una condizione di disagio



economico-sociale (comma 4 dell'art. 26). In
tali ipotesi le amministrazioni possono
valutare di pubblicare i dati in forma
aggregata sulla base di criteri dalle stesse
individuati che assicurino la più ampia
conoscibilità dei sussidi concessi.

Atti di segnalazione

Numero/Data atto di segnalazione	Oggetto
atto di segnalazione n. 6 approvato con delibera n. 448 del 27 maggio 2020	"concernente proposte di modifica alla disciplina del pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")".
atto di segnalazione n. 3 approvato con delibera n. 541 del 1° luglio 2020	"concernente l'applicabilità alle società quotate della normativa in materia di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012".

2. Tabella degli atti normativi intervenuti successivamente al PNA 2019 ed eventuali atti dell'Autorità adottati in relazione alle modifiche normative introdotte

Atti normativi	Modifiche e/o integrazioni in materia	Atti dell'Autorità
	di prevenzione della corruzione e	
	trasparenza	
Legge 27 dicembre 2019, n. 160,	Art. 19, Bandi di concorso, del d.lgs. 33	
recante "Bilancio di previsione dello	del 2013: è stata introdotto l'obbligo di	
Stato per l'anno finanziario 2020 e	pubblicare anche le tracce delle prove	
bilancio pluriennale per il triennio	e le graduatorie finali, aggiornate con	
2020-2022".	l'eventuale scorrimento degli idonei	
	non vincitori e aggiunto il comma 2-bis	
	in base al quale i soggetti di cui all'art.	
Art. 1, co. 145	2-bis del d.lgs. 33/2013 assicurano,	
,	tramite il Dipartimento della funzione	
	pubblica della Presidenza del	
	Consiglio dei ministri, la	
	pubblicazione del collegamento	
	ipertestuale dei dati di cui all'art. 19.	
Legge 27 dicembre 2019, n. 160,	L'art. 1, co. 163, ha sostituito il comma	
recante "Bilancio di previsione dello	1 dell'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, in	
Stato per l'anno finanziario 2020 e	materia di responsabilità dirigenziale	
bilancio pluriennale per il triennio	per inadempimento degli obblighi di	
2020-2022".	pubblicazione, prevedendo	
	l'applicazione delle medesime sanzioni	
	di cui all'art. 47, co. 1-bis.	
Art. 1, co. 163		



La norma ha altresì modificato l'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 sostituendo i commi 1-bis e 2 sulla quantificazione della sanzione amministrativa in caso di violazione degli obblighi pubblicazione e comunicazione. Decreto legge 30 dicembre 2019, n. Il decreto ha previsto l'adozione entro il 162, recante "Disposizioni urgenti in 31.12.2020 di un regolamento Governativo per la disciplina della materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubblicazione degli atti dei dirigenti ex pubbliche amministrazioni, nonché di art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013, a innovazione tecnologica", cd. decreto seguito della sentenza della Corte mille proroghe 2020, come modificato Costituzionale 20/2019, sospendendo dalla legge di conversione 28 febbraio fino a quella data le sole sanzioni 2020, n. 8. stabilite agli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 per i soggetti di cui all'articolo 14, co. 1-bis. Art. 1, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater Il decreto ha prorogato al 30.04.2021 l'adozione del regolamento Governativo sopra citato e la Decreto legge 31 dicembre 2020, n. sospensione delle suddette sanzioni. 183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, c.d. milleproroghe 2021. Art. 1, co. 16 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Il comma 5 dell'art. 99, come modificato Comunicato del Presidente del 29 luglio "Misure di potenziamento del Servizio dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 2020, "Pubblicazione dei dati sulle sanitario nazionale e di sostegno 34, impone a ciascuna pubblica erogazioni liberali a sostegno del economico per famiglie, lavoratori e amministrazione beneficiaria di attuare contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modello di rendiconto imprese connesse all'emergenza un'apposita rendicontazione separata, COVID-19" epidemiologica da per la quale è anche autorizzata delle donazioni ricevute ai sensi dell'art. convertito con modificazioni dalla L. 24 l'apertura di un conto corrente dedicato 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento aprile 2020, n. 27. presso proprio tesoriere. assicurandone la completa tracciabilità. del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, La norma dispone inoltre che, al lavoratori e imprese connesse Art. 99 "Erogazioni liberali a sostegno termine dello stato di emergenza all'emergenza epidemiologica da contrasto all'emergenza nazionale da COVID-19, tale separata COVID-19", convertito con legge 24 epidemiologica da COVID-19" rendicontazione dovrà essere aprile 2020, n. 27"; pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria proprio sito internet o, in assenza, su Comunicato del Presidente del 7 altro idoneo sito internet, al fine di ottobre 2020, "Integrazioni garantire la trasparenza della fonte e Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'impiego delle suddette liberalità. "Pubblicazione dei dati sulle erogazioni

liberali a sostegno del contrasto



		all'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 29.07.2020"
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.	Tale disposizione incide sui procedimenti avviati a seguito dell'esercizio dell'attività di vigilanza e del potere di accertamento e sanzionatorio dell'Autorità in materia di anticorruzione e trasparenza.	Delibera numero 268 del 19 marzo 2020 "Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell'Autorità e modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità".
Art. 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza".		
Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"	Riconducibilità dei buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell'emergenza COVID-19 agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013.	Comunicato del Presidente del 27 maggio 2020, recante "Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020" in merito agli obblighi di trasparenza dell'iter procedurale di erogazione dei buoni spesa per l'acquisito di generi alimentari da parte di soggetti in condizioni di disagio economico sociale a causa dell'emergenza".
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.	La norma ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al 15 maggio 2020.	Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, "Aggiornamento della delibera n. 268 del 19 marzo 2020" .
Art. 37 "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza".		

3. Tabella dei decreti legge intervenuti nel 2021 in corso di conversione in legge ed eventuali atti dell'Autorità adottati in relazione alle modifiche normative introdotte



Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77
"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

(Scadenza per la relativa conversione in legge 30 luglio 2021)

ART. 47 "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC" Il comma 9 dell'art. 47 dispone l'obbligo profilo di pubblicare sul committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i rapporti sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e le relazioni di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La norma dispone anche un obbligo di comunicazione di tali dati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"

(Scadenza per la relativa conversione in legge 8 agosto 2021)

Art. 6 "Piano integrato di attività e organizzazione".

La norma prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, di un "Piano integrato di attività e di organizzazione" "nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190".